

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Art. 3 – Terreni agricoli

Art. 4 – Aree fabbricabili

Art. 5 – Abitazione principale e sue pertinenze

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 6 - Esenzioni ed agevolazioni

Art. 7 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

Art. 8 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 9 – Fabbricati oggetto di interventi di recupero ai sensi dell'art. 31 L. 457/78 e per fabbricati parzialmente costruiti

Art. 10 – Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 11 - Comunicazione

Art. 12 - Modalità di versamento

Art. 13 - Termini di versamento

Art. 14 - Accertamenti

Art. 15 – Liquidazioni per attribuzioni di rendita catastale definitive

Art. 16 – Disciplina dei controlli

Art. 17 – Accertamento con adesione

Art. 18 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione

Art. 19 – Procedura per l'accertamento con adesione

Art. 20 – Atto di accertamento con adesione

Art. 21 – Adempimenti successivi

Art. 22 – Perfezionamento della definizione

TITOLO IV – SANZIONI – RAVVEDIMENTO

Art. 23 – Cause di punibilità

Art. 24 – Ritardi od omessi versamenti

Art. 25 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Art. 26 – Irrogazione immediata delle sanzioni

Art. 27 – Ravvedimento

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 28 – Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero

Art. 29 – Norme abrogate

Art. 30 Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 31 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 32 – Rinvio dinamico

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al D.Lgs. 504/92, nel Comune di Villar Focchiardo nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/97. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano quindi le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché degli altri regolamenti comunali in materia tributaria, ove compatibili.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dalla Giunta comunale con deliberazione adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 3 – Terreni Agricoli

Poiché il Comune di Villar Focchiardo ricade in area montana ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/77, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta.

Art. 4 - Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune. Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 446/97, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/92 e s.m.i., non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati periodicamente e per zone omogenee dal Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) D.Lgs. 446/97, nel caso di area successivamente divenuta inedificabile a seguito di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata, nel termine massimo di tre anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune.

Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Per le aree divenute inedificabili e precedentemente soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per cinque anni.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
- le aree siano ricomprese in zona soggetta a S.U.E. (Strumento Urbanistico Esecutivo)

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi previsti dal Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali.

Art. 5 – Abitazione principale e sue pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevole ed esclusivamente asservita dalla predetta abitazione, più precisamente sia adiacente all'abitazione principale.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ovvero:
 - Magazzini e locali di deposito,
 - Autorimesse e box auto,
 - Tettoie chiuse o aperte.

Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale. Per le unità immobiliari (due o più) che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari, la detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ute regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime ed è applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

3. ai sensi dell'art. 2, comma 1. lettera a), del Decreto Legislativo. N. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
4. nel caso di aree edificabili contigue non iscritte a Catasto Urbano come pertinenza dell'unità immobiliare principale, e pertanto registrate solo a Catasto Terreni, le stesse saranno oggetto di autonoma imposizione.
5. le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.
6. Per tutte le abitazioni principali di cui è titolare un soggetto d'imposta che si trova in situazione di disagio economico-sociale, viene attuata una detrazione pari a € 180,00. Per poter usufruire di suddetta detrazione il soggetto passivo dovrà presentare al Comune la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D.Lvo 31/03/1998 n. 109, come modificato dal D. Lvo 3/05/2000 n. 130), ai fini della determinazione del reddito ISEE (Indicatore socio economico equivalente).

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 6 – Esenzioni

Sono esenti:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra i detti Enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 7 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta prevista, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.:

- a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b. l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito al coniuge ed ai parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado e affini entro il 2° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza.
- c. l'unità immobiliare posseduta da soggetti residenti all'estero e regolarmente iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Villar Focchiardo, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'anno di imposta successivo all'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, dovrà essere presentata dal contribuente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la condizione dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 8 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art 31, comma 1, lettere a) b) legge 457/78, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

Art. 9 – Fabbricati oggetto di interventi di recupero ai sensi dell'art. 31 L. 457/78 e per fabbricati parzialmente costruiti.

- a. Nel caso di interventi di recupero a norma dell'art. 31 comma 1, lettere c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia ed e) ristrutturazione urbanistica, della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area del fabbricato oggetto dell'intervento, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori.
- b. I fabbricati parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla presentazione della richiesta di accatastamento. Conseguentemente, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 10 - Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e 3bis L. 133/94, come modificati dal D.P.R. 139/98).

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), l'attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

Nell'applicazione di tale norma, si deve valutare, anche retroattivamente, il trattamento più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell'I.C.I., purché non esistano provvedimenti definitivi.

In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al catasto urbano (esclusa la categoria D10), gli stessi devono ritenersi soggetti all'imposta comunale sugli immobili, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo d'imposta di dimostrare che l'immobile rispetta i requisiti per l'esenzione di cui ai commi precedenti.

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 11 – Comunicazione

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1 D.Lgs. 446/97 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I.. Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata alla variazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.

La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile. La comunicazione deve essere effettuata sulla base di apposito modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/92. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 4 D.Lgs. 446/97, l'omissione della comunicazione è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione pari a €103.29 , da notificare con provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 12 - Modalità di versamento

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/97, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità.

Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 13 - Termini di versamento

L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 giugno.

In deroga ad ogni diversa disposizione di legge ed in particolare all'art. 18, comma 1 L. 388/2000, l'imposta dovuta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune per l'anno in corso, che il Comune si impegna a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti informatici, entro il 31 marzo di ogni anno. Il contribuente che provveda comunque al pagamento dell'I.C.I. con le modalità previste dall'art. 18, comma 1 L. 388/2000 non potrà comunque essere assoggettato al pagamento di alcuna sanzione.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite bollettino di c/c postale n. 27645100 intestato al Comune di Villar Focchiardo - Servizio Tesoreria I.C.I.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore a € 2.07.

Art. 14 – Accertamenti

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1 D.Lgs. 446/97, sono eliminate, anche per le annualità d'imposta pregresse, le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Restano salvi gli effetti degli avvisi di liquidazione già emessi ed è comunque esclusa la restituzione di quanto pagato.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 3 D.Lgs. 446/97, il termine per la notifica dell'avviso motivato di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggior imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 - Liquidazioni per attribuzioni di rendite catastali definitive

Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'I.C.I. versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi, tale maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati al tasso di interesse previsto dal Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali.

Art. 16 - Disciplina dei controlli

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 3, nonché L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento o liquidazione per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, da parte del Responsabile comunale del Servizio tributi.

2. Il Responsabile comunale del Servizio tributi verifica, nell'osservanza dell'art. 6, commi 3, 4 e 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché servendosi di ogni elemento e dato utile (ivi comprese le dichiarazioni di cui al precedente art. 12 ed anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari) la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "*avviso di accertamento per omesso versamento ICI*" ovvero "*avviso di liquidazione per parziale versamento ICI*", con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

3. Gli avvisi di liquidazione e di accertamenti emessi dal Responsabile di cui al comma precedente, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non riconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 2, qualora il Responsabile venga a conoscenza di fatti o circostanze dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, ovvero l'irrogazione di una sanzione nei confronti del contribuente, deve informarne quest'ultimo richiedendogli altresì di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il detto riconoscimento, seppure parziale, del credito.

5. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, gli atti di cui al comma 2, 3 e 4 devono essere comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. devono inoltre indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del Procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche in merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

TITOLO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17 - Accertamento con adesione

D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 18 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il Responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 19 - Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 17 e 18 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 20 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto del minimo.

Art. 21 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 20 con le modalità di cui al precedente art. 16.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi previsti dal Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

1. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

2. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 22 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 21, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art.21.

TITOLO IV SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 23 - Cause di non punibilità

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, nonché L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'autore di esse non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle

quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni da parte del Comune o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, non è punibile quando dimostra di aver commesso la violazione tributaria per forza maggiore, oppure di non aver eseguito il pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

4. L'ignoranza della norma tributaria non rileva, se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

6. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 24 - Ritardi od omessi versamenti

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalle dichiarazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse fissato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile, ex art. 2, c. 185, L. 23/12/1996, n. 662.

Art. 25 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16 e L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 10

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del tributo, secondo il procedimento di cui all'art. 16, c. II e ss., del D.Lgs. 472/1997 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 212 del 27/07/2000 e art. 27 del presente regolamento.

Art. 26 - Irrogazione immediata delle sanzioni

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 25, nonché fatto salvo quanto detto nell'art. 11 della Legge n. 212 del 27/07/2000, le sanzioni possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca i contenuti essenziali.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 27 - Ravvedimento

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni;

d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ad un anno.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 28 - Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero

D.M. 08.01.2001 - G.U. 26.01.2001, n. 21

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

2. L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1, sarà determinato dal Responsabile del Servizio, nei limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

3. Non sono ripetibili:

a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente;

b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Art. 29 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti contenute in precedenti regolamenti.

Art. 30 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 32 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.